

N. 15637/11 R.G. stran.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Cancelleria affari immigrazioni

PROVVEDIMENTO DI PROROGA
Art. 14 comma 5 D.Lgs 286/98

Il giudice di pace

Vista la richiesta formulata dal Questore di Torino ex art. 14 co. 5 D.Lgs 286/98 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero

MASOJO WASSIO u. Torino d. 31-10-84
presso il Centro di identificazione ed espulsione "Brunelleschi" di Torino

- poiché presenta gravi difficoltà l'accertamento della identità e della nazionalità dello stesso, che è privo di validi documenti;
- è necessario completare gli adempimenti per l'acquisizione di idonea documentazione per l'espatrio;

P.Q.M.

Visto il provvedimento del Questore di ASSENTO del 9-5-11 relativo al trattenimento dello straniero presso il centro "Brunelleschi" di Torino;

Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso in data 11-5-11;

preso atto della rilevanza dei motivi in forza dei quali si è chiesta la proroga del trattenimento medesimo il fatto che le Questure di Potenza e Bari
notifichino un respingimento evidente di lo straniero e' stato
in tal caso convalidato e che il provvedimento del 27/4/11
non risulta convalidato nei termini previsti all'art. 14
del D.Lgs. 286/98 per cui non si ritiene di prorogare

Letto l'art. 14, comma 5 D.Lgs n. 286/98

NON PROROGA

Di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il Centro di identificazione ed espulsione "Brunelleschi" di Torino

Torino 1/6/11

IL CANCELLIERE


PRINCIPATO Maria Concetta
Cancelliere B 3

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE
Dott. ALBERTO POLOTTI di ZUMAGLIA



N. 15637/11 R.G. stran.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Verbale di udienza a seguito richiesta di proroga di trattenimento della Questura di Torino di MASOUD WASSIM, u. tunisino il 21-10-84

Addi 1 GIU 2011 alle ore 1230. presso la sede del centro di identificazione ed espulsione di Torino, via Santa Maria Mazzarello n. 31

immarzi al Giudice dott. POLOTI

assistito da PRINCIPATO Maria Concetta

Cancelliere B 3


sono presenti per la P.A. l'avn. Giovanni Russo e per la difesa l'adv. Savio Guido di P. duce.

La P.A. riferisce che la procedura di identificazione del Trattenuto in oggetto è stata avviata dal Ministero degli Interni. Era pr. stato organizzato un volo charter che poi è stato annullato in quanto non è stato fornito il necessario dal Console della Tunisia. Si è in attesa di ulteriori sviluppi. Si insiste nella proroga.

La difesa si oppone alla proroga perché il Trattenuto è stato riammesso l'11/4/11 e nei suoi confronti sono stati emanati due distinti provvedimenti di respingimento uno datato 27/4/11 che non risulta consolidato e l'altro datato 3/5/11. In entrambi i casi il Trattenuto de cui decora la restrizione della libertà personale data dall'11/4/11 e pertanto non è rispettato il Trattenuto di 96 ore per le conseguenze della restrizione della libertà personale. Ne consegue che il Trattenimento è illegittimo e non può

buone per il mio caso
 Le PA replica che il decreto di trattamento è
 delib. del momento della sua notifica che in punto
 caso è avvenuta il 9/5/11 alle ore 8.00. Il provvedimento
 è stato inviato alle 10/5/11 ore 12.17 all'ufficio del GDP
 per le cons. de. e punti non stati rispettati i termini di legge. Dall'11/4/11 ufficio in cui è
 stato intracciato ~~Costanza~~ al 9/5/11 e state
 state emesse come previsto dalla legge.
 Le GDP non propongono
 Verbele chiuso ore 12.50.

PRINCIPALE Maria Concetta
 Cancelliere B 3




IL GIUDICE DI PACE
 Dott. ALBERTO DOLOTTI di ZUMAGLIA

